

Milano, 5 agosto 2015

Al Ministro della Giustizia

Ai Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera

APPELLO PERCHÉ SIA RIVISTA LA NORMA SULLE COPIE CARTACEE NEL PCT

Ha avuto molta risonanza la notizia che il Parlamento, in occasione della conversione del decreto legge 83 del 2015, abbia approvato un emendamento che prevede il deposito di copia cartacea di atti digitali¹.

Questa norma si propone, fatti salvi i casi in cui il giudice autorizzi il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche, di affidare ad un decreto del Ministro della Giustizia il compito di dettare "misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo".

Già nella immediatezza della sua approvazione alla Camera si sono levate le prime voci di dissenso da parte delle componenti più reattive della Avvocatura, mentre è partita la protesta sui social. E anche l'impegno decennale nel progetto del PCT di tanti magistrati sembra in tal modo tradito.

Abbiamo letto le rassicurazioni del Ministero della Giustizia circa il fatto che la disposizione approvata "non introduce in alcun modo un doppio binario telematico e cartaceo ma ha invece l'obiettivo di stabilire rigorosamente - in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora - i casi tassativi in cui è ammissibile l'acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura".

Riteniamo che il pericolo di regresso sia nondimeno concreto, in quanto si prevede comunque che il deposito cartaceo affianchi quello digitale, aumentando il lavoro delle cancellerie, costrette a gestire fascicoli contenenti atti e documenti digitali e cartacei, nonché copie cartacee di quelli digitali.

¹ Detto emendamento modifica il comma 9 dell'art. 16 bis del DL 179 del 2012 conv. con legge 111 del 2012

Molto più coerente con la normativa tecnica sul PCT sarebbe stato ricostruire in ambito digitale l'unità del fascicolo processuale, demandando a decreti attuativi la definizione delle modalità di acquisizione al fascicolo digitale degli atti che, in casi eccezionali, dovessero essere stati depositati in forma cartacea.

In occasione dei tavoli di lavoro organizzati dal Ministero della Giustizia, avevano più volte segnalato, come Dirigenti della Giustizia associati, la necessità di definire normativamente un piano per il completamento del processo civile telematico, che includesse una scelta definitiva di campo per la forma digitale.

Da questo punto di vista suscita perplessità anche la nuova norma che conferisce valore legale al deposito telematico degli atti diversi da quelli endoprocessuali². Non è infatti prevista alcuna data a partire dalla quale si sia tenuti obbligatoriamente al deposito telematico, che permetta di qualificare la disposizione come transitoria.

La previsione del deposito di copie cartacee degli atti e documenti digitali, che parimenti non è transitoria, sembra completare il disegno di un sistema di gestione volutamente ibrido dei flussi documentali del processo civile.

In questo modo si finisce per rendere la digitalizzazione della giustizia antieconomica, fornendo argomenti a chi ha sin qui frenato per la diffusione del processo civile telematico, che nonostante tutto permette migliori modalità di lavoro.

Soltanto una piena gestione digitale della documentazione processuale può rendere meno insostenibile il carico di lavoro degli uffici giudiziari, che registrano una pesante insufficienza di risorse umane ed economiche.

Facciamo per tutto ciò appello affinché possa essere rivista questa disposizione che riteniamo un potente disincentivo a modalità digitali capaci di produrre economie e migliorare la qualità della Giustizia e il livello di democrazia nel Paese.

www.dirigentigiustizia.it

info@dirigentigiustizia.it

ORGANISMI DIRETTIVI

Presidente: Nicola Stellato – Vice Presidenti: Lucia Guarini e Luigino Pisello

Consiglio Direttivo: Cristoforo Abbattista,, Vincenzo Bonanni, Daniela Ciancio, Michela Consoli, Carmelina De Meo, Carmelo Lenti, Rosalba Natali, Ivonne Pavignani, Domenico Valter Presta, Renato Romano.

Collegio dei Garanti: Vincenzo Di Carlo, Carla Maffi. Revisori dei Conti: Leonardo Eramo, Maria Maddalena, Rosalba Valcalda.

Amministratore: Massimo Orzella. - Webmaster : Alessandro Mastrosimone. - Delegato presso E.U.R. : Gabriele Guarda.

 $^{^2}$ comma 1 bis dell'art. 16 bis del DL 179 del 2012 - conv. dalla legge n. 221 del 2012 - nel testo sostituito dal DL 83 Del 2015